

ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”
Prot. n. 137 del 25 ottobre 2013

Alla Segreteria Generale
SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

- la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 21, afferma che *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”*;
- il D.lgs 267/2000 (cd “Testo Unico degli Enti Locali”) all'art. 38 p.to 7 afferma che *“Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.”*;
- la Legge n. 69/1963 all'art. 2, afferma che *“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.”*;
- lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 p.to 3, afferma che *“Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.”*;
- lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 7 p.to 1, afferma che *“Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.”*;
- lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 7 p.to 6, afferma che *“Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale.”*;
- il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella newsletter 11-17 marzo 2002, doc.web n. 44094 afferma: *“Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell'ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle*

telecamere e della successiva diffusione delle immagini”;

- il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella newsletter 11-17 marzo 2002, doc.web n. 44094 afferma: *“Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive. E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili.”;*

CONSIDERATO CHE

- la presidente del Consiglio del Municipio VI, con la disposizione n. 3 del 01/10/2013 ha regolato le modalità delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio;
- lo stesso Garante per la Protezione dei Dati Personali demanda al regolamento comunale (quindi non ad una disposizione municipale) la disciplina delle riprese audio-video; ferma restando, quindi, in mancanza del suddetto regolamento, la validità del D.lgs. 267/2000 (“Testo Unico degli Enti Locali”);

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la disposizione n. 3 del 01/10/2013, oltre ad essere nulla nel metodo, lo è anche nel merito, andando ben oltre i limiti imposti dalla legge sulla privacy e dal parere espresso dal Garante;
- si citano a solo titolo di esempio i seguenti passaggi *“è vietata la diffusione parziale, la manipolazione dei contenuti, l’inserimento di videoriprese successive con opinioni o commenti personali (...) eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscano il diritto all’informazione (es. telegiornali)”;* *“l’operatore dovrà impegnarsi a consegnare copia della registrazione riportante il proprio nominativo e la data della ripresa”;* *“il soggetto autorizzato deve installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico in postazione fissa e sempre orientata in modo tale da inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del consiglio”;*

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- la disposizione n. 3 del 01/10/2013 stabilisce che il giornalista che realizza videoriprese non può commentare né esprimere opinioni a scopo informativo in merito al contenuto dei filmati realizzati e che solo i telegiornali garantiscono il diritto all’informazione, fatto grave nei confronti di tutti i professionisti che operano nel settore. L’amministrazione municipale ponendo sullo stesso piano cittadini, movimenti politici e stampa, viola così qualunque legge e diritto in merito alla libertà di stampa e al diritto di cronaca;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

- quali azioni intendano intraprendere per ristabilire il diritto all'informazione dei cittadini del Municipio VI;
- quali azioni intendano intraprendere per ristabilire il diritto di stampa e il dovere di cronaca nel Municipio VI.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano